

Autorità Vigilanza Contratti Pubblici

Emendamento al disegno di legge di conversione del DECRETO-LEGGE n. 185 recante : “Misure urgenti a sostegno della famiglia, del lavoro, dell’occupazione e dell’impresa”.

L’articolo 20 è così modificato:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Al fine di disporre di un quadro tempestivamente aggiornato della situazione delle opere di cui al comma 1, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture una sezione speciale dell’Osservatorio. I dati raccolti dall’Autorità sono tempestivamente messi a disposizione dei Ministri competenti per materia e dei Presidenti delle Giunte Regionali.

I commissari nominati ai sensi del comma 2 possono richiedere un parere all’Autorità circa le procedure da adottare per il superamento di eventuali ritardi e criticità riscontrati; l’Autorità si esprime entro 15 giorni.”

RELAZIONE

Con l’emendamento proposto si prevede una sezione dell’Osservatorio appositamente dedicata a registrare on line le vicende relative alle opere programmate con una immediata disponibilità dei dati relativi per Ministri e Presidenti di Regione.

E’ inoltre prevista una funzione consultiva dell’Autorità da attivare da parte dei Commissari al fine di supportarli nella valutazione delle criticità che dovessero eventualmente presentarsi.

Emendamento al disegno di legge di conversione del DECRETO-LEGGE n. 185 recante : “Misure urgenti a sostegno della famiglia, del lavoro, dell’occupazione e dell’impresa”.

ART. 20

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

11. Per le opere di cui al comma 1 trovano sempre applicazione, in deroga a quanto disposto dall’articolo 57, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 7 del medesimo articolo”.

RELAZIONE

L’emendamento è volto chiarire che per le opere di cui al comma 1 si può ricorrere alla procedura negoziata senza bando di gara in quanto possono ravvisarsi i presupposti di estrema urgenza connessi alle opere da realizzare. E’ comunque previsto il ricorso alla gara informale di cui al comma 6 dell’art. 57 del Dlgs 163/2006.

Emendamento al disegno di legge di conversione del DECRETO-LEGGE n. 185 recante : “Misure urgenti a sostegno della famiglia, del lavoro, dell’occupazione e dell’impresa”.

ART. 20

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“11. Per le opere di cui al presente articolo, ove sussistono soggetti idonei, è sempre consentito limitare il numero di candidati da invitare a presentare offerta, in numero non inferiore a cinque, qualora si utilizzi la procedura ristretta, ovvero a tre, qualora si utilizzi la procedura del dialogo competitivo”.

RELAZIONE

Con il presente emendamento si consente sempre l’utilizzo della cd. forcella in caso di procedura ristretta (nel Codice dei Contratti è ammesso solo per le opere di importo superiore a 40 milioni di euro). Inoltre è ridotto il numero minimo di candidati da invitare da dieci a cinque per la procedura ristretta e da sei a tre per il dialogo competitivo.

Emendamento al disegno di legge di conversione del DECRETO-LEGGE n. 185 recante : “Misure urgenti a sostegno della famiglia, del lavoro, dell’occupazione e dell’impresa”.

L’articolo 20 è così modificato:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Al fine di disporre di un quadro tempestivamente aggiornato della situazione delle opere di cui al comma 1, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture una sezione speciale dell’Osservatorio. I dati raccolti dall’Autorità sono tempestivamente messi a disposizione dei Ministri competenti per materia e dei Presidenti delle Giunte Regionali.

I commissari nominati ai sensi del comma 2 possono richiedere un parere all’Autorità circa le procedure da adottare per il superamento di eventuali ritardi e criticità riscontrati; l’Autorità si esprime entro 15 giorni.”

b) Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

11. Per le opere di cui al comma 1 trovano sempre applicazione, in deroga a quanto disposto dall’articolo 57, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 7 del medesimo articolo. Per le opere di cui al presente articolo, ove sussistono soggetti idonei, è sempre consentito limitare il numero di candidati da invitare a presentare offerta, in numero non inferiore a cinque, qualora si utilizzi la procedura ristretta, ovvero a tre, qualora si utilizzi la procedura del dialogo competitivo”.

RELAZIONE

Con il primo emendamento proposto si prevede una sezione dell'Osservatorio appositamente dedicata a registrare on line le vicende relative alle opere programmate con una immediata disponibilità dei dati relativi per Ministri e Presidenti di Regione.

E' inoltre prevista una funzione consultiva dell'Autorità da attivare da parte dei Commissari al fine di supportarli nella valutazione delle criticità che dovessero eventualmente presentarsi.

Il secondo emendamento è volto chiarire che per le opere di cui al comma 1 si può ricorrere alla procedura negoziata senza bando di gara in quanto possono ravvisarsi i presupposti di estrema urgenza connessi alle opere da realizzare. E' comunque previsto il ricorso alla gara informale di cui al comma 6 dell'art. 57 del Dlgs 163/2006.

Si consente, poi, sempre l'utilizzo della cd. forcella in caso di procedura ristretta (nel Codice dei Contratti è ammesso solo per le opere di importo superiore a 40 milioni di euro). Inoltre è ridotto il numero minimo di candidati da invitare da dieci a cinque per la procedura ristretta e da sei a tre per il dialogo competitivo.